

IL TRIBUNALE DI UDINE

Sezione seconda civile

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 9 /2020 RG Fall. avente ad oggetto:

Istanza di esdebitazione all'esito della liquidazione del patrimonio avviata nei confronti di

- **CRISTIANO ELLERO**, CF LLRCST80C09G284Z con l'avv. CARMELA GIORDANO

Liquidatore: dott.ssa SIMONA ANTONIA TERLIZZI

Con decreto pubblicato il 14.10.2020 è stata aperta la liquidazione del patrimonio del sig. Cristiano Ellero, debitore in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 *ter* e s. L. n° 3/12.

La procedura è stata chiusa il 15.10.2025.

Con ricorso depositato il 2.2.2026 il debitore chiede l'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 *terdecies* L. n° 3/2012.

Il liquidatore esprime parere favorevole.

I creditori ammessi al passivo e non interamente soddisfatti, ricevuta comunicazione dell'istanza del debitore, non hanno formulato alcuna osservazione nel termine assegnato.

L'esdebitazione opera laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 *terdecies* comma 1 L. n° 3/2012:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

il liquidatore attesta la presenza di tale requisito;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

il liquidatore attesta la presenza di tale requisito;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

il liquidatore attesta la presenza di tale requisito;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

i documenti allegati all'istanza confermano la circostanza;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

l'istante ha sempre lavorato come dipendente, versando alla procedura la parte di reddito non esclusa dall'attivo;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

i crediti in prededuzione sono stati interamente pagati; quelli privilegiati sono stati quasi totalmente soddisfatti; i crediti chirografari sono stati soddisfatti in misura del 12%.

Occorre poi affrontare le previsioni di esclusione dal beneficio di cui al comma 2 del citato testo normativo:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Secondo Cass. n° 14835/25 (in motivazione) “3.7. Al contrario, ad avviso della Corte, i debitori assoggettati (...) alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, possono chiedere il beneficio dell'esdebitazione solo a fronte dei presupposti

soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste (...) dall'art. 14 terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. CCII."

Nel caso specifico, dunque, le regole processuali e sostanziali da applicarsi sono quelle espone nell'art. 14 *terdecies* L. n° 3/2012, benché oggi abrogata.

Non si applica invece l'art. 282, comma 2, CCI, che esclude l'esdebitazione a seguito della liquidazione controllata se il debitore *"(...) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode"*, eliminando cioè ogni precedente riferimento alla proporzionalità del ricorso al credito rispetto alla capacità patrimoniale ed alla ragionevolezza della misura dell'indebitamento; il tutto nell'intento evidente di innalzare il limite di tolleranza verso condotte del debitore che certo non sono pienamente condivisibili né del tutto giustificabili, ma che ciononostante non vengono più ritenute impeditive all'ottenimento dell'esdebitazione.

Nonostante l'ultrattività del precedente regime, e la necessaria applicazione della norma previgente alla fattispecie in esame, va ricordato che, quando le norme del CCI presentano caratteri di continuità rispetto agli istituti precedentemente regolati dalla Legge Fallimentare o dalla L. n° 3/12, le nuove disposizioni rappresentano *un utile criterio interpretativo* delle previgenti (S.U. n° 8503/21). Continuità che è certo innegabile in materia di esdebitazione del debitore sovraindebitato all'esito della procedura di liquidazione concorsuale del suo patrimonio.

Pertanto, come giustamente affermato anche in altri precedenti (Trib. FE 22.10.2025):

- siccome l'art. 282, comma 2, CCI afferma che l'esdebitazione è esclusa in caso di colpa *"grave"*, cioè solo ove il debitore mantenga una condotta improntata ad un grado di diligenza ben inferiore a quella ordinaria di cui all'art. 1176 c.c. allorché ha determinato la situazione di sovraindebitamento;

- allora, il più ampio concetto di *ricorso al credito colposo e sproporzionato*, delineato dall'art. 14 *terdecies* della L. n° 3/12, deve essere interpretato in senso restrittivo, alla luce del tenore più circoscritto delle barriere introdotte dalla nuova norma per escludere l'esdebitazione;

- ciò anche per eliminare quanto più possibile i rischi di disparità di trattamento tra debitori che si trovano nelle stesse condizioni di fatto.

Del resto, il *Considerando* n° 78 della Dir. (UE) 2019/1023 prevede che *“L'esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre è appropriata, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede. (...)”*, e dunque senza che un atteggiamento colposo, nemmeno caratterizzato da gravità, possa assurgere a condizione ostativa al beneficio.

Il *Considerando* prosegue affermando che *“Se l'imprenditore non beneficia della presunzione di buona fede e onestà a norma del diritto nazionale, l'onere della prova relativo alla loro buona fede e onestà non dovrebbe rendere inutilmente difficile o gravoso l'accesso alla procedura.”*

L'art. 23, comma 1, della Direttiva citata di conseguenza recita:

1. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.

Vero che la Direttiva in esame non si applica ai casi di sovraindebitamento del consumatore, ma vero anche che il suo *Considerando* n° 21 afferma: *“(...) sarebbe opportuno che gli Stati membri*

applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore”.

Ne consegue che l'interprete, anche quando deve applicare le vecchie norme e anche quando si tratta di consumatore, è chiamato a farlo alla luce delle nuove linee di tendenza evidenti nell'ordinamento nazionale ed eurounitario in materia di esdebitazione a seguito di procedura concorsuale liquidatoria, secondo cui sono normalmente irrilevanti:

- il carattere colposo delle condotte di creazione del sovraindebitamento;
- l'eventuale irragionevolezza della misura dell'indebitamento.

Nel caso specifico, dunque, la norma da applicare va letta nel senso di impedire l'esdebitazione solamente quando la condotta del debitore raggiunge un grado colposo di intensità tale da rasentare la malafede nel momento della contrazione di nuovi debiti da finanziamento.

Il tutto senza rendere l'onere della prova della buona fede in capo al debitore inutilmente gravoso o eccessivo.

Ciò detto, il liquidatore ricorda che la genesi del sovraindebitamento deriva da:

- progressiva perdita di redditività della sua impresa (iniziata nel 2008 e cessata nel 2019);
- il fatto che nel 2012 Veneto Banca ha concesso al sig. Ellero un mutuo ipotecario che prevedeva una rata di rimborso già all'epoca poco sostenibile rispetto ai redditi che percepiva.

Vero che in seguito egli ha fatto ricorso al credito per altre quattro volte, ma:

- la prima era solamente per mutare il titolo di quelle rate del medesimo mutuo, sospese e non pagate nel 2014-2015;
- le altre sono avvenute nel 2017-2019, per importi relativamente contenuti, senza che gli istituti finanziatori (che pure avevano a disposizione i dati reddituali del cliente) obiettassero alcunché.

Non si tratta dunque di un ricorso al credito scriteriato e intensamente colposo.

Infine, non risultano atti in frode o pagamenti preferenziali ai creditori nei cinque anni anteriori all'apertura della liquidazione, e successivamente.

Sussistono dunque tutti i requisiti per ammettere il ricorrente al beneficio richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 14 *terdecies* L. n° 3/2012

1) **dichiara** inesigibili, nei confronti del debitore CRISTIANO ELLERO (CF LLRCST80C09G284Z) i crediti concorsuali non soddisfatti, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 14 *terdecies* L. n° 3/2012.

Si comunichi al liquidatore ed al debitore, nonché ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti (a cura del liquidatore).

Si pubblichi con le stesse modalità utilizzate per il decreto di apertura della liquidazione.

Udine, 27/03/2026

Il giudice

dott. Lorenzo Massarelli